



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BOTTAZZI	COSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SCHILARDI	VINCENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PANICO	FELICE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2670/2012  
depositato il 10/10/2012

- avverso la sentenza n. 100/2012 Sez.1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE  
contro:

DE DONNO FRANCO  
VIA VITTORIO ALFIERI 13 73014 GALLIPOLI

**difeso da:**  
VILLANI MAURIZIO  
VIA CAVOUR, 56 73100 LECCE

**proposto dall'appellante:**  
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM011102190/2009 IRPEF-ALTRO 2004  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM011102190/2009 IVA-ALTRO 2004

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 2670/2012

UDIENZA DEL

02/05/2016 ore 09:00

N°

2267 / 2016

PRONUNCIATA IL:


02.05.2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

03.10.2016

Il Segretario  
IL SEGRETARIO  
Roberto Taurino

*Roberto Taurino*



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate di Lecce il 19/12/2009 notificava al De Donno Franco l'avviso di accertamento parziale n. TMV 011102190/2009, per il periodo d'imposta 2004, ai sensi e per gli effetti degli artt. 41-bis del dpr. 29/09/73 n. 600 e 54 del dpr. 26/10/72 n. 633. Richiamando il PVC, l'accertamento rideterminava il reddito d'impresa ai fini IRPEF, addizionale regio, add. Com. all'irpef, inps, irap e iva oltre a sanzioni. Il contribuente ricorreva eccependo il difetto di motivazione e di sottoscrizione; e violazione degli artt. 41 -bis del dpr. n. 600/73 e dell'art. 54, co.5 del dpr. 633/72. Chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato. L'Agenzia delle entrate costituitasi in giudizio faceva presente la regolarità del suo operato e deduceva l'infondatezza delle censure del ricorrente. Con sentenza n. 100/01/12 pronunciata il 19/01/2012 e depositata il 16/02/12 i giudici di prime cure accoglievano il ricorso compensando le spese. L'Ufficio ha appellato la sentenza perché i giudici di prime cure hanno ommesso di valutare gli elementi di fatto e di diritto a cui i verificatori e l'ufficio sono giunti, limitandosi invece, a ritenere non condivisibili le rettifiche dell'ufficio. Chiede l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'impugnata sentenza. Parte ricorrente costituitosi in giudizio, preliminarmente chiede l'inammissibilità dello stesso, in quanto di fatto si concretizza nella riproposizione dei motivi oggetto dell'atto di controdeduzioni proposto in primo grado il cui motivo era ed è infondato. Conclude osservando che i giudici hanno valutato le prove offerte dal contribuente ed in ragione di ciò hanno ritenuto che le stesse non potessero essere disattese. Chiede il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. Spese vinte.

### La Commissione Osserva

Occorre preliminarmente confermare la correttezza del comportamento del ricorrente, titolare della ditta "DE DONNO FRANCO" che è stato assolto, con sentenza passata in giudicato n. 331/11, perché il fatto non sussiste. ( Tribunale di Lecce- sez. staccata di Gallipoli, pronunciata il 20/10/2011 e depositata il 10/11/2011 per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000). Le testimonianze e le perizie favorevoli al contribuente nel corso del procedimento penale sono certamente rilevanti anche per il contenzioso tributario. Il Collegio ritiene che l'efficacia del giudicato penale può ritenersi valida ed operante anche nel contenzioso fiscale per la rilevanza nell'ambito specifico di quanto emerso in sede penale e quindi per la utilizzabilità degli elementi emersi nel processo penale. Il Collegio ritiene che la pronuncia irrevocabile del giudice penale, che ha assolto il ricorrente da tutte le imputazioni a lui ascritte perché il fatto non sussiste, non vincola il giudice tributario per quanto concerne i fatti materiali (abbondantemente valutati in sede penale) che sono stati oggetto del procedimento penale. Nel caso in questione, il Collegio, nell'esercizio dei propri poteri autonomi ha valutato con attenzione la condotta del ricorrente e il materiale probatorio acquisto agli atti art. 116 c.p.c.. Ha verificato la rilevanza probatoria nell'ambito specifico e concorda sul fatto che l'esistenza di evasione e/o di fatti fiscalmente rilevanti non può essere desunta da semplici indizi (caso di specie) a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti. L'azione accertatrice non ha provato la gravità, la precisione e la concordanza che sono dei requisiti indispensabili e simultanei che devono ricorrere ai fini della formazione della prova che legittima la pretesa fiscale. Sulla base di tutte le argomentazioni innanzi poste, la contestazione su cui si fonda la pretesa erariale si deve ritenere

infondata. Ulteriori motivi assorbiti da quanto sopra osservato. Il Collegio rigetta l'appello così come proposto e conferma l'impugnata sentenza. Considerata la particolarità della questione affrontata si ritiene di giustificare le spese di lite.


P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Spese compensate.

Così deciso,

Lecce li, 02/05/2016

Il Giudice Estensore



Il Presidente

